Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2025

Con **circolare del 7 febbraio 2025, n. 38**, l'Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2025, dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, inoltre, l'aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l'indennizzo in caso di cessazione dell'attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

Per quanto riguarda il 2025, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.

La **circolare** specifica la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.

Gli artigiani e gli esercenti *over 65* di attività commerciali, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto e in possesso dei requisiti previsti, usufruiranno della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Nella **circolare** evidenziato che l'articolo 1, comma 186, della **legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025),** ha previsto una **riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali** di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Infine, il documento di prassi ricorda che il **decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13**, ha introdotto **l'istituto del concordato preventivo biennale**, volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'istituto del concordato preventivo biennale **non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l'altro, ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori**. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul **reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato** come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024.

***Link* al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025:** *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con*

collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»